

A.F.A.S.

Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia

Via Fabio Filzi, 16/i – Perugia

REPUBBLICA ITALIANA Rep. n. ...

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL’AZIENDA A.F.A.S. – DEL COMUNE DI PERUGIA DI SPECIALITA’ MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R. 309/90 E ALLA LEGGE 49/2006 PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI.

DURATA 36 MESI

Lotto 2 CIG: 8663666B58

Tra

A.F.A.S. Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia (C.F. 02184880546),
in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante *pro tempore* Dr.
Raimondo Cerquiglini, nato a Perugia (PG) il 30 settembre 1959, C.F.
CRQRND59P30G478I, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede
legale di AFAS in Perugia (PG) Via Fabio Filzi 16/i - 06128, di seguito
denominata "A.F.A.S." o "Stazione Appaltante" o "Committente",

e

V.I.M. G. OTTAVIANI S.p.A., in persona dell’Amministratore Unico e Legale
Rappresentante *pro tempore* Dott. Monetti Vincenzo, nato a Roma (RM) il 28
giugno 1980, C.F. MNTVCN80H28H501F, elettivamente domiciliato per la

carica presso la sede legale della Società in Città di Castello (PG), Piazza Giovanni XXIII, 5 – CAP 06012, avente Codice Fiscale 02514530548, P.IVA 02514530548, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia n. 222499, in seguito denominata “V.I.M.” o “Operatore Economico” o “Appaltatore”.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.F.A.S. n. 50 del 28 ottobre 2020 è stato autorizzato l'affidamento in oggetto;

- con il suddetto provvedimento si procedeva alla indizione della gara mediante procedura aperta (*ex artt.* 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016), da esperirsi in modalità telematica attraverso la piattaforma “Tuttogare”, per l'affidamento della fornitura in oggetto specificata, distinta in n. 2 lotti;

- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di A.F.A.S. n. 19 del 31 marzo 2021 sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara e disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di A.F.A.S. n. 24 del 05 maggio 2021 si disponeva l'ammissione alla procedura di gara dei seguenti operatori economici: Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A. – Comifar Distribuzione S.p.A. – V.I.M. G. OTTAVIANI S.p.A.;

- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di A.F.A.S. n. 26 del 28 maggio 2021, si disponeva l'aggiudicazione della FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL'AZIENDA A.F.A.S. – DEL COMUNE DI PERUGIA DI SPECIALITA' MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI,

OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R.
 309/90 E ALLA LEGGE 49/2006 PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI
 DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI,
 P.M.C. E COSMETICI. DURATA 36 MESI relativa al Lotto 2 CIG: 8663666B58
 pari al 20% dell'importo totale della fornitura alla società V.I.M. G. OTTAVIANI
 S.P.A. per un valore stimato di € 5.040.354,429
 (cinquemilioniquarantamilatrecentocinquantaquattro,429), iva esclusa,
 totalizzando uno sconto medio ponderato pari al 34,959 %;

- del predetto Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 26 del
 28 maggio 2021 è stata disposta la pubblicazione nei modi e nelle forme
 previste dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché effettuate
 le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr.
 PEC AFAS prot. 907 del 31/5/2021) e alla data odierna sono decorsi i
 trentacinque giorni previsti dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
 n. 50 s.m.i.;

- con Deliberazione del C.d.A. A.FA.S. nr. 43 del 29/09/2021 è stata è
 stata disposta l'aggiudicazione efficace;

- con nota prot. 1718 del 14/10/2021 AFAS chiedeva a V.I.M. G.Ottaviani
 Spa la disponibilità a dare avvio all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.
 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., nelle more di stipula dello
 stesso a far data dal 1/11/2021;

- con nota prot. 0123 del 15/10/2021 V.I.M. G.Ottaviani Spa si dichiarava
 disponibile a dare avvio all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma
 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., nelle more di stipula dello stesso a
 far data dal 1/11/2021, accettando la consegna in via d'urgenza sotto riserva

di legge;

- con successivo provvedimento n. 49 del 10/10/2023 si dava atto dell'avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso in capo alla società aggiudicataria dei requisiti auto dichiarati in sede di gara;

- con verbale prot. 1749 del 20/10/2021 (sottoscritto digitalmente tra le Parti in data 28/10/21) veniva dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., nelle more di stipula del contratto, a far data dal 1/11/2021;

- è stata altresì acquisita l'informativa antimafia PR_PGUTG_Ingresso_0089716_20230823.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite e domiciliate, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

Il Committente concede ed affida all'operatore economico VIM G.OTTAVIANI SPA, di seguito denominato "*Operatore economico*" che a mezzo del legale rappresentante *pro tempore* accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto della **FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL'AZIENDA A.F.A.S. – DEL COMUNE DI PERUGIA DI SPECIALITA' MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R. 309/90 E ALLA LEGGE 49/2006 PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI. DURATA 36 MESI relativo al**

Lotto 2 CIG: 866366B58 pari al 20% dell'importo totale della

fornitura al prezzo complessivo presunto di € 5.040.354,429

(cinquemilioniquarantamilatrecentocinquantaquattro,429), iva esclusa,

offrendo lo sconto medio ponderato del 34,959% (trentaquattro,959%).

L'operatore economico si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto sotto

l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto

che in questa sede si intende integralmente richiamato, ed alle altre condizioni

di seguito concordate. Le parti danno atto che la fornitura non rientra nei casi

previsti dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii e pertanto i costi della sicurezza da

rischio interferenze sono pari a zero.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto avrà durata di tre (3) anni a partire dall'aggiudicazione e cesserà

alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta e comunque dal 01

novembre 2021, data di inizio della fornitura in via d'urgenza sotto riserva di

legge, fino al 31/10/2024.

Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità

di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 11, del

Decreto Legislativo 12/4/2016, n. 50, ovvero la facoltà per il Committente di

prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso

l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ART. 3 CORRISPETTIVO E TRACCIABILITÀ

Ai fini fiscali il valore contrattuale presunto per la durata di mesi 36 è di €

5.040.354,429 (cinquemilioniquarantamilatrecentocinquantaquattro,429)

Iva esclusa. Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. Pertanto, la predetta spesa non impegna A.F.A.S. in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Appaltatore. L'importo del contratto potrà essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

La fornitura si intende confermata nel caso in cui il numero delle Farmacie esistenti gestite venga ampliato o diminuito. L'importo di aggiudicazione che, come detto, è da considerarsi indicativo, verrà, in tale ipotesi, adeguato al numero delle Farmacie gestite proporzionalmente al fatturato. Trova applicazione l'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento della fornitura è determinato **dai quantitativi delle specialità medicinali**, S.O.P., O.T.C., veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.p.r. 309/90 e alla legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici **che di volta in volta saranno richiesti dal direttore tecnico della Farmacia e dalle percentuali di sconto offerte in sede di gara da applicare sul prezzo al pubblico al netto di Iva sulle categorie merceologiche di di seguito indicate:**

		<i>Peso</i>	<i>Sconto Offerto</i>
		<i>ponderato</i>	<i>in cifre ed in lettere</i>

		(%)	
1	Specialità su ricetta fascia A / C	55,77 %	33,000% (trentatre,000%)
2	Generici equivalenti fascia A e genericabili	3,72 %	38,350% (trentotto,350%)
3	Generici equivalenti fascia C e genericabili	0,86 %	38,350% (trentotto,350%)
4	Specialità veterinarie	2,53 %	35,000% (trentacinque,000%)
5	Specialità omeopatiche	1,05 %	35,000% (trentacinque,000%)
6	C – SOP	1,92 %	35,000% (trentacinque,000%)
7	OTC	1,96 %	40,000% (quaranta,000%)
8	Cosmetici	3,42 %	35,000% (trentacinque,000%)
9	Dietetici	7,39 %	33,000% (trentatre,000%)
10	Galenici	0,42 %	48,000% (quarantotto,000%)
11	Prodotti erboristici e fitoterapici	0,21 %	40,200% (quaranta,200%)
12	Parafarmaci**	12,75 %	35,000%

			(trentacinque,000%)
		Dispositivi medici	
		(prodotti sanitari,	49,000%
13		medicazione, prodotti	6,84 % (quarantanove,000%)
		incontinenza)	
		Prodotti puericoltura ed	
14		infanzia	1,16 % 30,100% (trenta,100%)
			100,00

Il pagamento delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 120 (centoventi) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture, facendo fede la data di protocollazione in entrata dei documenti. Il codice univoco da riportare in fattura è KRRH6B9. AFAS è assoggettata alla scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, indicando nelle fatture il numero CIG e il periodo di riferimento. L'Appaltatore ha comunicato con PEC del 4/6/2021 e con successiva PEC del 10/11/2021 di aggiornamento gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ove devono essere effettuati i pagamenti relativi al presente contratto: Banca Unicredit Area Corporate - Filiale di Perugia 06128 (PG) Via F.Baracca nr. 5 Codice IBAN: IT 26 T 02008 21602 000105547736 e che la persona autorizzata ad operare sul conto corrente in qualità di Amministratore Unico è VINCENZO MONETTI nato a Roma (RM) il 28/06/1980 e residente a Perugia 06131 (PG) Via Felice Napoleone Canevaro nr. 21 — Codice Fiscale MNTVCN80H28H501F.

L'Appaltatore si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (*subappaltatore/subcontraente*) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4 GARANZIE

È stata costituita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente, mediante polizza fideiussoria della COFACE S.A. n. 2328948 emessa in data 02/08/2021 (valida fino al 2/8/2024 e comunque fino a svincolo), per € 820.919,00 (Euro ottocentoventimilanovecentodiciannove,00), pari al 24,959 % dell'importo netto di aggiudicazione, di € 5.040354,429 (euro cinquemilioniquarantamilatrecentocinquantaquattro,429) ridotto del 50% per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, per l'adempimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel servizio.

Il Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. L'Appaltatore ha stipulato polizza RCT/RCO n.390341202, rilasciata da Generali Italia Spa avente validità fino al 31/12/2023, con i seguenti massimali ad €. 6.000.000,00 per RCT e € 6.000.000,00. (già trasmessa con e-mail del 3/8/2021).

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, il Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito.

ART. 6 CONTROLLI E PENALI

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata

dai Direttori delle Farmacie e dal Direttore Generale.

Resta inteso che ogni eventuale inadempienza sarà segnalata a mezzo di nota scritta indirizzata all'Appaltatore, il quale dovrà, senza ingiustificato ritardo, provvedere all'adempimento di quanto richiesto. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle forniture previste dal Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le Farmacie potranno approvvigionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso altra ditta presente sul mercato.

In particolare, saranno applicate le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore a un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, A.FA.S. potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte dei Direttori delle singole farmacie. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate. Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la

percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate dalle singole farmacie. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, A.FA.S., avrà diritto al rimborso da parte dell'Appaltato del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato del 20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione.

A.FA.S. si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti "mancanti" comporti danni economici o difficoltà organizzative. In questo caso, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione della fornitura.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- consegna di medicinali scaduti e/o contraffatti;
- la mancata effettuazione delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto parte integrante del presente contratto e in base al quale fu indetta la gara;
- ripetuti ritardi nella consegna;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per A.FA.S.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, notificate tramite raccomandata A.R., per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle Farmacie e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, A.FA.S.

potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del c.c.

In caso di inadempienza della ditta fornitrice, A.FA.S. si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo le modalità di cui ai periodi successivi.

A.FA.S. avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi sostenuti.

Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 4 che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.

ART. 7 RISOLUZIONE

Oltre a quanto stabilito dai precedenti artt 5 e 6 (cfr art. 9 del capitolato Speciale d'Appalto), dall' 10 del capitolato Speciale d'Appalto, costituiscono motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro.

È altresì causa di risoluzione espressa il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo

3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010.

ART. 8 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, vantati nei confronti del Committente a titolo di corrispettivo può essere effettuata dall'operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata mediante PEC.

La cessione del credito da corrispettivo di fornitura è efficace ed opponibile all'Ente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro il termine di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 mediante PEC.

In ogni caso, L'ente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 9 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO e OBBLIGHI VERSO I LAVORATORI

L'Appaltatore è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge, impegnandosi a ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque,

prima dell'emissione dei mandati di pagamento, l'Appaltatore venisse denunciato dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento verrà sospeso. Le somme trattenute saranno corrisposte all' Appaltatore soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né l' Appaltatore potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro l'Appaltatore comunica che il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il nominativo del medico competente e i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto sono i seguenti:

RSPP: Dott.ssa Giovanna PALAZZARI;

Medico competente: Dott. Francesco PIEROTTI;

RLS: Sig. Andrea MENICHETTI;

Preposti: Sigg.ri Samuele FAILLI, Valerio GIULIANELLI, Andrea SEOLO.

ART. 10 SUBAPPALTO

L'operatore economico in sede di gara ha dichiarato di non avvalersi del subappalto. Pertanto il servizio di trasporto (e relative attività accessorie) è affidato a B.F.T. Snc di Angeloni Giuseppe & C., con sede legale in Gubbio 06024 (PG) Via Pierluigi Da Palestrina nr. 38- Partita Iva 02107350544, Codice Fiscale 02107350544, Iscrizione Registro Imprese nr. 02107350544, REA nr PG-179150, in forza di contratto continuativo di cooperazione ex art. 105 comma 3 lettera c-bis del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della presente procedura. (trasmesso a mezzo e-mail del 3/8/2021).

ART. 11 RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'esecuzione dell'appalto.

L' Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Ente, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

I dati personali delle Parti acquisiti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" ("Codice privacy") e del Regolamento UE 679/2016 con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché, ove applicabili, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati, con logiche correlate alle finalità contrattuali e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Ciascuna Parte è titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'oggetto del presente contratto. Le Parti si impegnano a effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel pieno rispetto del Codice Privacy e della normativa europea, nonché a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei propri confronti dagli interessati o da qualsiasi altro soggetto o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto codice a ciascuna Parte imputabili. Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme in materia di trattamento dei dati.

ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al presente contratto devono avvenire solo in forma scritta e con atto aggiuntivo al presente contratto. Per le comunicazioni le Parti accettano espressamente le modalità di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: afas@pec.it per A.Fa.S. Perugia e vimg.ottavianispa@legalmail.it per V.I.M. G. OTTAVIANI S.p.A.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale.

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Perugia.

ART. 14 SPESE

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'Appaltatore deve rimborsare al Committente le spese in misura proporzionale al lotto aggiudicato per la pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. In mancanza, il Committente recupererà tali spese in fase di pagamento della prima fattura. Si dà atto che l'Appaltatore ha versato in data 29/7/2021 (come da ricevuta di pagamento trasmessa con e-mail del 3/8/21) le spese di pubblicazione relative al Lotto 2, pari ad € 1125,00

ART. 15 NORME DI CHIUSURA E FIRME

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto (allegato al presente contratto), all'offerta e alla documentazione depositata agli atti dell'Ente Committente, che l'operatore economico dichiara di conoscere e che qui si intende come integralmente riportata, e al Decreto Legislativo n. 50/2016.

L' Appaltatore, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e suoi aggiornamenti, pubblicato nel sito dell'Amministrazione nella sez. "Amministrazione Trasparente".

Il presente contratto viene firmato in modalità elettronica con apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005 e ss.mm.ii.

APPALTATORE: V.I.M. G. OTTAVIANI S.p.A., - Codice Fiscale 02514530548.

Certificatore firma digitale: Infocamere Qualified Electronic Signature CA

Validità firma digitale dal 20/06/2022 al 20/6/2025. Firma digitale n.: 17c117

ENTE COMMITTENTE: A.Fa.S. Perugia Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia – Codice Fiscale: 02184880546.

Certificatore firma digitale: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Validità

firma digitale dal 01/12/2023 al 01/12/2026 Firma digitale n.: 1666793